COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE **N° 92 del 17/07/2013**

OGGETTO: ART. 2 LEGGE N. 241/1990 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di luglio alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO Dott. Ezio Mondini. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
MONDINI EZIO	Sindaco	SI
CRISTINI ATTILIO	Vice Sindaco	SI
GAIONI LUIGINA	Assessore	SI
FRANZONI GIACOMO	Assessore	SI
PEDERSOLI GRAZIOSO	Assessore esterno	SI
BENEDETTI OSVALDO	Assessore esterno	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI:0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 (cosiddetto *«Semplifica Italia»),* recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di *"modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione";*

VISTI, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012) e 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012) che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater e 9/quinquies, che testualmente recitano:
"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, informato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti dì cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato";

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

CONSIDERATO che:
> l'articolo 1 del D.L. n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
> le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

CONSIDERATO, altresì, che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, a tal ultimo proposito, che la Legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti pregnanti motivi:

> la materia è stata oggetto di innovazione con l'articolo 7 della Legge n. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle Amministrazioni,
> a seguito della citata Legge n. 69/2009, il rinnovato articolo 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, prevedano un termine diverso;
> all'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
> in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
> tuttavia la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *«sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento»;*
> nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
> i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

VISTO il Regolamento del procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 29/12/1997;

RICORDATO che la Legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedimentali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

> sotto il primo aspetto, l'articolo *2-bis* della Legge n. 241/1990 (introdotto dal citato art. 7 della Legge n. 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
> sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

PRESO ATTO:

> che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009 (cd decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1-6/5, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
> che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali

prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della triade dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VALUTATO che la norma:

> costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostituivo si attesti al livello apicale;
> attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scolpita scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato *"nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione"* intendendosi amministrazione "gestionale");

VALUTATO, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* cd. "Anticorruzione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

> impone a ogni Ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
> assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
> impone ad ogni Ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedimentali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett. d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
> obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);
> delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge, un Decreto Legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

ATTSO che:

> il comma 7 della predetta Legge n. 190/2012 prescrive che *"Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diverta e motivata determinazione";*
> con decreto del Sindaco n. 2 del 26/03/2012 il Segretario Generale, Dott. Marino Bernardi, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";*

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli Enti Locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, di individuare nel Segretario dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Segretario Generale, Dott. Marino Bernardi;

DATO ATTO che il presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di individuare** nel Segretario Generale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241/1990;

3. **di dare atto** che, nel caso in cui il responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

4. **di disporre** che in ogni comunicazione relativa ai procedimenti, il responsabile del procedimento indichi il nominativo del predetto responsabile con potere sostitutivo;

5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di servizio ed al Segretario Generale;

6. **di disporre,** a cura del Segretario Generale in qualità di Responsabile del procedimento di sostituzione, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Ente in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page;

7. **di prendere atto** del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, allegato al presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

ALL'UNANIMITA',

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Ezio Mondini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:

24/07/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/08/2013

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 127 comma 2° del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi
